



COMUNE DI CASTENEDOLO Provincia di Brescia

Deliberazione

N. 11 27-04-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 20:30, presso la presso la Biblioteca Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Bianchini Pierluigi	Presente	Tonoli Eugenia	Presente
Groli Gianbattista	Assente	Tononi Roberta	Presente
Zaltieri Silvia	Presente	Carletti Giovanni	Presente
Belpietro Alberto	Assente	Dancelli Denise	Assente
Cavagnini Matteo	Presente	Soretti Sara	Presente
Tortora Nicola	Presente	Mariani Alessandro	Presente
Bonifacio Maria Teresa	Presente	Filippini Valentina	Presente
Gatta Renato	Presente	Terramoccia Paolo	Presente
Galanti Mara	Presente		
		TOTALE PRESENTI:	14
		TOTALE ASSENTI:	3

Sono presenti, inoltre, Alessandra Busseni ed Emilio Scaroni, in qualità di Assessori esterni senza diritto di voto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Russo Angela Maria, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchini Pierluigi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023

Il Sindaco-Presidente invita l'Assessore al Bilancio Alessandra Busseni ad illustrare il punto all'Ordine del Giorno.

L'Assessore al Bilancio Alessandra Busseni illustra il punto all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 26 del 25/05/2022 con la quale è stato approvato il PEF TARI per il quadriennio 2022-2025;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 654 della norma sopra citata il quale dispone che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 27.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTI

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

RICHIAMATE,

- la deliberazione 363/2021/R/Rif con la quale l'Autorità competente (ARERA) ha predisposto il nuovo metodo tariffario rifiuti per il quadriennio 2022-2025 (MTR2), nella quale è stato previsto:
 - ✓ la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - ✓ l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - o configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - o tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF, mantenendo l'impostazione regolatoria asimmetrica già delineata;
 - o valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;
- la Deliberazione n. 15/2022 di ARERA sulla qualità del servizio;

VISTO l'art.3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 conv. nella L.15/2022 nel quale si specifica che:

"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

ATTESO che in via generale in base all'art.1 comma 169 della Legge 296/2006 e all'art.53, comma 16 della Legge n.388/2000 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art.1 comma 775 della L.197/2022 nel quale si specifica che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali è prorogato al 30 aprile 2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 25/05/2022 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 28/03/2022 con la quale è stato determinato il livello di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo *lo schema I "livello qualitativo minimo* "di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al <u>comma 654</u>, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 relativamente al Comune di Castenedolo era complessivamente pari ad € 1.291.860,37;

EVIDENZIATO che anche l'importo complessivo del Piano Finanziario 2022 risultava superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e che lo scostamento era già stato giustificato al punto 4.4.2 della relazione di accompagnamento al PEF 2021 del comune;

VISTO l'articolo 25 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- **Agevolazione** art.25 c.2 lett. a) e b) (locali onlus, ecc.);
- Agevolazione art.25 c.2 lett. c) (locali attività assistenza anziani, ecc.)

PRESO ATTO che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico della fiscalità generale dell'ente;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023, come già approvato con il PEF 2022-2025, le seguenti agevolazioni e/o detrazioni ad abbattimento dei costi del PEF la cui copertura è a carico della fiscalità generale dell'ente sul bilancio 2023:

Detrazione annuale per contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07 euro 6.100,00 anno 2023

Agevolazione annuale art.25 c.2 lett. a) e b) (locali onlus, ecc.) del regolamento TARI vigente

euro 8.800,00 anno 2023

Agevolazione annuale art.25 c.2 lett. c) (locali attività assistenza anziani, ecc.) del regolamento TARI vigente euro 16.000,00 **anno 2023**

Detrazione annuale da proventi TARI derivanti da fatture emesse solo alle utenze che hanno richiesto il servizio di raccolta a domicilio del verde euro 7.500,00 anno 2023

Detrazione annuale da proventi TARI derivanti da eccedenze su conferimenti effettuati nell'anno precedente oltre al limite coperto da tariffa euro 20.000,00 **anno 2023**

Detrazione annuale una tantum al fine di contenere le tariffe attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato euro 150.000,00 anno 2023

Detrazione da quota parte dell'avanzo registrato su servizio rifiuti anno 2021 euro 25.450,14 av.2021 anno 2023

VISTO il Piano economico finanziario, allegato alla presente sotto la **lett. A)**, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti dal quale, al netto delle agevolazioni/detrazioni, emergono costi complessivi per l'anno 2023 di € 1.368.453,00 *così ripartiti*:

COSTI FISSI \in 640.848,00 COSTI VARIABILI \in 727.605,00

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

DATO ATTO che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi applicata alle utenze domestiche e non domestiche è la seguente

42% a carico delle utenze domestiche;

58% a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTI la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2022 pari al 78,5% e il dettaglio dei rifiuti raccolti nell'anno 2022 come da tabella allegata sotto la **lettera C**)

TUTTO ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023, allegate alla presente sotto la **lett. A)**;

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2023, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2022, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR,
- ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".
- il decreto del Presidente della Provincia n.337/2022 che fissa il TEFA al 5%;

ATTESO che il procedimento del presente atto è stato istruito dalla Dott.ssa Maria Grazia Cestone;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento dell'istruttoria e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO che la seduta è stata trasmessa in streaming e registrata e che i Consiglieri Comunali possono ascoltare gli interventi presso l'ufficio Segreteria del Comune di Castenedolo;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi dalla Responsabile dell'area dei servizi economico-finanziari e del commercio Dott.ssa Maria Grazia Cestone, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.18 agosto 2000, n.267, onde consentire un sollecito adempimento degli atti conseguenti;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge:

Consiglieri presenti: n. 14

Favorevoli: n. 11

Astenuti: n. 3 (Bonifacio, Gatta, Filippini)

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe della TARI 2023 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la **lettera A)** quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati per un importo di euro 1.368.453,00 (già al netto delle agevolazione/detrazioni riportate in premessa) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio che risulta dal Piano Economico Finanziario deliberato;
- 2) di specificare quanto segue: da indagini statistiche, da misurazioni puntuali effettuate da gestori dei servizi dei rifiuti urbani conferiti con sistemi di raccolta simili (contenitore anziché sacco) e da specifica letteratura al riguardo emerge che 1 kg di rifiuto di indifferenziato corrisponde ad un volume di circa 10 litri;
- 3) <u>di stabilire per le **utenze domestiche** che:</u>
- la quantità di riferimento per utenza è fissata in 1000 lt annuali di rifiuto indifferenziato, corrispondenti a 25 svuotamenti annuali (da gennaio a dicembre) giacché ogni utenza domestica è dotata di un contenitore di capacità pari a 40 lt;
- il costo, ai fini della quota a misura, è confermato in 0,08 €/lt, come negli anni precedenti e quindi per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento (25 svuotamenti per il 2023) sarà addebitato un costo pari a (0,08 €/lt x 40 lt) = € 3,20;
- gli svuotamenti saranno computati altresì in proporzione ai mesi di avvio;
- gli svuotamenti saranno computati in ugual misura (25 svuotamenti annuali) anche alle utenze domestiche numerose alle quali è stato consegnato più di un kit domestico per la raccolta (di regola si assegna 1 kit fino a 5 persone);
- 4) di stabilire per le **utenze non domestiche** che:
- le quantità di riferimento per ogni categoria di utenza e per unità di superficie, determinate in base ai coefficienti Kd e alla quota di raccolta differenziata per l'anno 2023 (pari al 78,5% arrot. 78%) in base alle quali calcolare le quote a misura sono stabilite nell'allegato B).
- Al riguardo si evidenzia che tutti i coefficienti kd si collocano all'interno dei range individuati dal D.P.R. 158/1999 e che il comune non si è avvalso della facoltà di deroga ai coefficienti di cui al comma 652 della L.147/2013 come modificato dall'art. 1 comma 27 della L.208/2015;
 - che per la categoria "Magazzini alimentari" sono stati usati i coefficienti Kc e Kd previsti per la categoria 3 "Autorimesse magazzini senza vendita diretta" con i valori intermedi, trattandosi di sostanze che, per la loro deperibilità, possono dar luogo ad una discreta quantità di rifiuti;
- gli svuotamenti saranno computati in ragione della capacità in litri del/dei contenitore/i attribuito/i a ciascuna utenza e comunque in proporzione ai mesi di avvio;
- di assumere come costo unitario per ogni litro di rifiuto indifferenziato prodotto il medesimo importo sopra indicato di 0,08 €/lt;
- per ogni svuotamento oltre la quantità di riferimento consentita (in ragione di ogni categoria di utenza e della capacità in litri del/dei contenitore/i attribuito/i a ciascuna utenza per il 2023) sarà quindi addebitato un costo pari a 0,08 €/lt moltiplicato per il litraggio del/dei contenitore/i in dotazione;

5) di stabilire

per servizio di raccolta a domicilio vegetali il costo anche per l'anno 2023 pari ad euro 30.00

per isola ecologica che i conferimenti occasionali del rifiuto secco indifferenziato proveniente da utenze domestiche e non domestiche verranno pesati sommati e computati ai fini del calcolo del limite di conferimento annuale come sopra specificato per i sacchetti per la raccolta dei rifiuti il costo anche per l'anno 2023 pari

a:

sacchetto giallo da lt 110 per la plastica, confezione da 15 pezzi, € 1,00; sacchetto in carta da lt 8 per raccolta frazione organica, confezione da 50 pezzi, €

2,50;

0,85;

sacchetto in mater-bi da lt 10 per raccolta frazione organica, confezione da 25 pezzi, €

per il ritiro degli ingombranti (dal secondo ritiro) il costo anche per l'anno 2023 pari a € 22,00;

le seguenti date per il pagamento della TARI:

30 giugno 2023 prima rata;

30 novembre 2023 seconda rata;

le quote a misura saranno addebitate nella prima bolletta dell'anno successivo;

- 6) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5.% come da decreto del Presidente della Provincia;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Indi con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 14

Favorevoli: n. 11

Astenuti: n. 3 (Bonifacio, Gatta, Filippini)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale

Il Presidente Bianchini Pierluigi

Il Segretario Comunale Dott.ssa Russo Angela Maria

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale -